

Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione
Artt. 37 e 38 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65
D.P.G.R.T. 14 febbraio 2017, n. 4/R

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in strada degli Agostoli a Costafabbi
(PA11.02)

Adozione

ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le funzioni del Garante sono disciplinate dalla **Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio**, capo V (*Gli istituti della partecipazione*):

- Art.36 - *L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento*
- Art.37 - *Il garante dell'informazione e della partecipazione*
- Art.38 - *Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*
- Art.39 - *Il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione*
- Art.40 - *Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio*

Il Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R – *Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della LRT 65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*, prevede, all'art. 14 - *raccordo con la LRT 10/2010 e con la LRT 1/2015*, che:

1. *Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/ 2010, n.10 e ai sensi della legge regionale 1/2015, il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla LRT 65/ 2014 e al presente regolamento, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.*
2. *Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della l.r.1/ 2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.*

In data 16.10.2017, con DGRT n. 1112, sono state emanate le **Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo. 36, comma 5, l.r. 65/2014 "norme per il governo del territorio" e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017.**

In particolare, per il piano urbanistico attuativo in oggetto, gli articoli di riferimento delle Linee guida regionali sono:

Articolo 3 - Livelli partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del territorio

1. *I livelli partecipativi di cui al presente articolo costituiscono livelli minimi essenziali per tutti gli atti di governo del territorio. I livelli partecipativi di cui agli articoli 4 e 5, diversificati per tipologia di pianificazione, sono livelli ulteriori e specifici, rispetto a quelli individuati nel presente articolo.*

2. *Costituisce livello partecipativo di tutti gli atti di governo del territorio la previsione, fin dal programma delle attività di informazione e partecipazione, delle seguenti modalità partecipative:*
- a) *Sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;*
 - b) *Creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere;*
 - c) *Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano;*
 - d) *Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.*
3. *Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento 4/R/2017, spetta al garante graduare e adeguare le modalità partecipative ulteriori, e comunque nel rispetto di quelle di cui al comma 2, in base alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti.*

Articolo 5 - Livelli partecipativi della pianificazione urbanistica

1. *Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione urbanistica, ulteriore rispetto a quello previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente le trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente.*

FUNZIONI DEL GARANTE

Il Garante dell'informazione e della partecipazione ha il compito di:

- assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, in forma adeguata alle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.
- redigere un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio, evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti;
- comunicare il rapporto sull'attività svolta al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della LRT 65/2014.

LA PARTECIPAZIONE

Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione proposto dal responsabile del procedimento per il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, Ing. Paolo Giuliani, è condiviso e accettato con il sottoscritto Garante dell'informazione e partecipazione.

FASI DELLA COMUNICAZIONE

1. Adozione

Si dispone che:

- Dovrà essere inviata la delibera di Giunta Comunale e tutta la documentazione allegata alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale di Siena;
- Dovrà essere pubblicato l'avviso di adozione del Piano Urbanistico Attuativo nel Bollettino Regionale;
- Dovrà essere pubblicata la delibera di Giunta Comunale e tutta la documentazione allegata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione;
- Dovranno essere affissi manifesti nei luoghi di maggior visibilità sul territorio comunale;
- Tutta la documentazione dovrà essere sempre consultabile sul sito istituzionale del Comune alla sezione <https://www.comune.siena.it/II-Comune/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio> che dovrà essere costantemente aggiornato alla conclusione di ogni fase procedurale a cura del Responsabile del Procedimento per il Piano Urbanistico Attuativo.

Al garante potranno in qualsiasi momento essere rivolte richieste di informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione@comune.siena.it

Siena lì 14/11/2013.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione
Dott. Francesco Ghelardi